

## **Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia**

### REGOLAMENTO DELLE VOTAZIONI “ AD REFERENDUM

#### Art. 1 Convocazione dell'Assemblea

Le votazioni sono indette con la lettera "Avviso" inviata agli aventi diritto entro cinque giorni dalla sua pubblicazione ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e per via informatica secondo quanto appresso specificato.

#### Art. 2 Aventi diritto al voto

Ai sensi dello Statuto del Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia hanno diritto a partecipare alle votazioni tutti gli Iscritti al Fondo stesso in qualità di Partecipanti, Aggregati, Pensionati e Differiti.

Per il minore che sia titolare di pensione di reversibilità vota chi ne esercita la potestà.

Tutti gli iscritti al Fondo esprimono il voto per via informatica, avvalendosi di un unico sistema di voto, per l'esercizio del quale verranno comunicate le credenziali, le istruzioni, le modalità di accesso alla documentazione nonché gli orari di accesso al voto.

Nel caso in cui non si adotti un unico sistema di votazione per via informatica, si procederà, come previsto nei successivi articoli, in particolare 6, 7 e 8, con la votazione per via informatica per i Partecipanti (personale in servizio) e con la votazione per corrispondenza per gli Aggregati, i Pensionati e i Differiti nonché il personale in servizio presso gli Uffici del Gruppo Bnp Paribas all'estero e per quello in servizio per il quale venga accertato il diritto al voto successivamente alla produzione dell'elenco "per via informatica".


#### Art. 3 Commissione Elettorale, costituzione dello stesso

Per lo scrutinio dei voti viene costituita la Commissione Elettorale così composta:

- un componente nominato dalla Banca che assume le funzioni di Presidente;
- un componente nominato dalla Associazione Nazionale Pensionati della BNL;
- un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali aziendali, tra il personale in servizio iscritto al Fondo appartenente alle aziende aderenti al Fondo stesso;
- un ulteriore componente designato da ciascuna delle suddette Organizzazioni sindacali aziendali -sempre tra gli Iscritti di cui al punto che precede che conti al 1° gennaio dell'anno in cui sono svolte le votazioni, in base alle deleghe (complessivamente) in possesso delle aziende, iscritti tra il personale in servizio pari ad almeno il 5% del personale medesimo;
- un supplente, designato dalla Banca.

La Commissione Elettorale si insedia il 16° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea sul sito del Fondo e si riunisce per il tempo necessario allo svolgimento delle incombenze elettorali. La Commissione Elettorale provvede a nominare nel suo ambito un Segretario.

La Commissione Elettorale deve insediarsi nei locali che saranno messi a disposizione dalla Banca.





Nella prima seduta il Presidente della Commissione Elettorale acquisisce agli atti e allega al relativo verbale:

- l' "avviso" indicato all'art 1);
- la documentazione di cui all'art. 6) lettere b) e c) "Procedura per la votazione per via informatica" oltre a fac- simile della Scheda di votazione informatica;
- la documentazione di cui all'art.7) lettere b) c) "Procedura per la votazione per corrispondenza" oltre a fac-simile della Scheda di votazione per corrispondenza.

#### Art. 4 Commissione elettorale - votazione

La Commissione Elettorale determina il proprio orario di funzionamento tenendo presente che:

- i dipendenti iscritti eserciteranno il proprio voto per via informatica nelle aziende che hanno accesso al sistema di voto BNL durante il normale orario di lavoro;
- il periodo per la votazione dovrà essere contenuto entro 10 giorni lavorativi;
- tutti gli altri Iscritti anche non in servizio voteranno per corrispondenza;
- l'elenco degli aventi diritto al voto è inserito nella procedura informatica prevista per la votazione.

Il Fondo, al fine di consentire alla Commissione Elettorale lo scrutinio dei voti espressi "per corrispondenza", fornisce alla Commissione stessa l'elenco nominativo degli aventi diritto.

#### Art. 5 Procedura per la votazione per via informatica

La procedura per la votazione "per via informatica", si svolge secondo le seguenti modalità: invio, a cura del Fondo, a ciascun Partecipante di:


- a. lettera "Avviso agli Iscritti";
- b. documentazione attinente all'oggetto delle votazioni ;
- c. lettera del Fondo contenente le indicazioni sulle modalità di votazione per via informatica.

#### Art. 6 Procedura per la votazione per corrispondenza

La procedura per la votazione "per corrispondenza" si svolge secondo le seguenti modalità:

allestimento, a cura del Fondo, di un plico a sacco, da inoltrare a ciascun avente diritto al voto per raccomandata, contenente

- a. lettera "Avviso agli Iscritti";
- b. lettera del Fondo contenente le indicazioni sul contenuto del plico a sacco e sulle modalità di votazione;
- c. documentazione attinente all'oggetto delle votazioni;
- d. schede di votazione in prima e seconda convocazione (per ciascuna votazione);
- e. buste bianche con indicazione sul retro "Fondo Pensioni";
- f. buste di ritorno già predisposte con l'indicazione del nominativo "mittente" da far pervenire, a cura dei votanti, alla Commissione Elettorale presso la casella postale all'uopo indicata



sulla busta entro l'ultimo giorno fissato per la votazione; a tal fine fa fede la data del timbro postale di partenza.

#### Art. 7 Scrutinio finale e proclamazione dei risultati

Il Presidente della Commissione Elettorale, direttamente e/o tramite componenti della Commissione stessa da lui delegati, cura il ritiro delle buste di ritorno pervenute e comunica giornalmente al Fondo ed alle Fonti Istitutive i dati relativi al numero dei votanti "per via informatica", suddivisi per Strutture organizzative e "per corrispondenza".

Il Presidente della Commissione Elettorale dà inizio alle operazioni di scrutinio finale coadiuvato dai componenti effettivi della Commissione constatando prima l'esito delle votazioni per via informatica - secondo le modalità previste per l'accesso ai risultati delle votazioni - e poi verificando i plichi contenenti le schede votate "per corrispondenza".

Con l'apertura degli anzidetti plichi si separano le buste nominative di invio da quelle anonime contenenti le schede votate che vengono raggruppate e spogliate con verbalizzazione dei risultati.

Esaurite le operazioni di scrutinio finale, il Presidente della Commissione Elettorale proclama ai sensi di Statuto i risultati generali complessivi delle votazioni.

Viene da ultimo redatto circostanziato verbale che, firmato dai componenti effettivi la Commissione Elettorale, a cura del Presidente, viene consegnato al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo, accompagnato da una relazione di regolarità dello svolgimento delle votazioni.

La Commissione Elettorale rimette poi al Fondo Pensioni tutta la documentazione relativa alle votazioni.

#### Art. 8 Abrogazione Regolamenti precedenti

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente emanate per lo svolgimento di votazioni ad referendum del "Fondo Pensioni".

#### Art. 9 Disposizione finale

Su qualsiasi controversia, quesito o contestazione, come pure su quanto non previsto dal presente Regolamento, nonché sull'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Regolamento stesso, decide la Commissione Elettorale a maggioranza semplice dei propri componenti effettivi.

Allegato all'accordo del... 13/6/2017 .....

A series of approximately ten handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more legible and others more stylized or cursive.